



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Oggetto

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL
TORRENTE MOLGORA - TRATTO COMPRESO TRA NAVIGLIO MARTESANA
E FFS DI MELZO - NEI COMUNI DI GORGONZOLA E MELZO (MI)

CUP: E18H25000740001

Titolo

SCHEMA DI CONTRATTO

Redatto da

U.O. Sicurezza del Territorio,
difesa del suolo e polizia
idraulica - Milano

Tipologia

Esecutivo

Aggiornamenti

Tavola

A.07

Scala

N.A.

Nome file

MOL-26-05

Data

20/05/2026

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

U.O. COORDINAMENTO U.T.R. E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI

C.F. : 80050050154

CONTRATTO D'APPALTO

**LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL
TORRENTE MOLGORA – TRATTO COMPRESO TRA NAVIGLIO MARTESANA
E FFS DI MELZO - NEI COMUNI DI GORGONZOLA E MELZO (MI)**

CUP E18H25000740001

L'anno 2026, il giorno ____ del mese di _____ in Milano,

TRA:

Regione Lombardia U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni
confinanti, avente sede in Milano, p.za Città di Lombardia, nella persona di Enrico
Capitano, nato a Bergamo (BG) il 07.2.1971, codice fiscale CPTNRC71B07A794X
il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente, (di seguito
indicato come committente);

E

b)- Sig. _____ nato a _____ () il _____, C.F. _____,
residente in _____ () in Via _____, in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta _____ con sede legale in _____ () in
Via _____, n. di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria e Artigianato di _____ al n° _____ di repertorio
economico amministrativo REA _____, di seguito nel presente atto
denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con decreto dell'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti n. _____ in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo dei lavori da appaltare di € 271.430,70, e di cui euro € 3.942,96 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e già predeterminati dalla stazione appaltante; per l'appalto dei lavori in oggetto, è stata indetta procedura ai sensi degli artt. 48,49 e 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante:

- corrispettivo a corpo: € 271.430,70, di cui € 3.942,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 c. 1 lett. c) e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e come da verbale di gara in data _____, è risultata aggiudicataria definitiva la ditta _____ con sede legale in _____ P.IVA _____, che ha offerto un importo di € _____ (_____/00 euro);

- che l'importo di aggiudicazione risulta essere di euro € _____, comprensivo di € 3.942,96 per oneri per la sicurezza;

- che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale auto-dichiarati in sede di offerta;

- che è stato acquisito il DURC ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/2002 e s.m.i.;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 e s.m.i. la ditta ha presentato apposita autodichiarazione in ordine alla composizione

societaria di cui al medesimo articolo;

– che è stato emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva che è divenuto

efficace con decreto n. _____ in data _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010 sono parte integrante del contratto, e qui si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accertati dall'appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il capitolato generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;

- Relazione generale
- A.01 – Cronoprogramma
- A.02 – Computo Metrico Estimativo
- A.03 – Quadro Economico
- A.04 - Quadro di Incidenza della Manodopera
- A.05 – Relazione in merito alle prime indicazioni di sicurezza
- A.06 – Capitolato Speciale d'Appalto
- A.07 – Schema di contratto

- T.01 – Inquadramento territoriale

- T.02 – Tavola dei vincoli

- T.03 – Planimetria con indicazione degli interventi

- T.04 – Sezioni

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a € _____ (+ IVA 22 %) di cui € 3.942,96 per oneri per la sicurezza;

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Milano, in p.za Città di Lombardia, presso la sede della Giunta di Regione Lombardia.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 5 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di __ giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1 per mille dell'importo lavori per ogni giorno di ritardo.

La penale è comminata dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

I presupposti in base ai quali il Responsabile unico del procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – SOSPENSIONI/RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori per cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 5 dell'allegato II.14 del DLGS 36/2023.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le

spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) lo smaltimento, a propria cura e spese e in conformità alle disposizioni di legge, di qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal presente contratto, e quelli previsti dall'art. 35 Legge 248/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

ARTICOLO 9 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità riportate nell'art. 32 del CSA.

La Stazione Appaltante dà luogo ad eventuali variazioni ai sensi dell'art 120 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità riportate nell'art. 29 del CSA.

ARTICOLO 10 – PAGAMENTI – MODALITA'

All'Appaltatore saranno corrisposti, per i lavori in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà un importo pari ad almeno Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto del ribasso e delle trattenute di legge.

Il certificato di pagamento è emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Non sono dovuti interessi qualora i ritardi nei pagamenti siano riconducibili esclusivamente a ritardi nell'erogazione dei fondi da parte degli Enti concessionari di mutui o di contributi.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

I pagamenti relativi ai lavori saranno effettuati, a mezzo di mandato di pagamento, con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità.

L'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita dall'Ente. L'appaltatore si impegna a comunicare all'Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione sulle coordinate indicate dall'appaltatore economico esonera l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

L'appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate

l'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti al momento del pagamento stesso.

L'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti informa l'appaltatore che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 55/2013, il codice IPA del Servizio destinatario delle fatture elettroniche è: **r_lombard** , codice univoco ufficio (CUU) **APS0SU**.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificata ed accettata dalla stazione appaltante, devono indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione di DURC regolare in corso di validità, nonché alle verifiche di regolarità fiscale.

In caso di subappalto si applica il disposto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 si obbliga a comunicare all'U.O. Coordinamento U.T.R. e gestione fondo comuni confinanti, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.

L'appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 12 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla loro emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione ed il recesso del contratto sono regolati dagli artt. 10 e 11 dell'allegato II.14 del DLGS 36/2023. Inoltre, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi:

- a) subappalto abusivo, cessione, anche solo parziale del contratto;
- b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto;
- c) superamento delle penali oltre il limite del 10% del valore contrattuale.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

A seguito della risoluzione contrattuale verranno adottati i provvedimenti previsti da citati artt. 10 e 11 dell'allegato II.14 del DLGS 36/2023. Si intendono comunque a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo del nuovo appalto per il completamento dei lavori;
2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

ARTICOLO 14 - ACCORDO BONARIO E CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10%, il responsabile unico del procedimento è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 210 D. Lgs. 36/2023, la procedura di accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta al Foro di Milano.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 15 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicano le procedure previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO/CESSIONE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatta salva l'applicazione dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 17 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) conforme ai modelli di cui al D.M. n. 123/2004, mediante fidejussione assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di Euro _____ pari al ____% per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società

_____ per un massimale di Euro _____ (____).

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale per qualsiasi controversia nell'esecuzione del presente contratto. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Milano.

ARTICOLO 20 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 21 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 22 -TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto e saranno trattati dalle stesse per la durata del medesimo e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("DGPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa vigente.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente

da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il presente schema di contratto viene redatto in 3 (tre) originali e consta di n. 16 facciate, compresa la presente pagina.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'APPALTATORE

Dott. Enrico Capitanio